

ic - verolengo



Statuto degli studenti



STATUTO DEGLI STUDENTI

Art. 1) PRINCIPI FONDAMENTALI

- 1) La Scuola è luogo di formazione e di educazione tramite lo studio e l'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- 2) La Scuola è comunità di dialogo informata ai valori democratici. Essa tende all'edificazione del cittadino, nel rispetto delle diversità dei ruoli e al recupero dello svantaggio, in armonia con la convenzione di New York del 20/11/1989 sui diritti dell'infanzia.
- 3) La comunità scolastica fonda la propria attività educativa sul rapporto di interazione docente-alunno, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
- 4) La vita a scuola si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, sul rispetto reciproco e sul ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2) DIRITTI DEGLI STUDENTI

- 1) Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
- 2) La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- 3) Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni attinenti le norme che riguardano la vita nella scuola.
- 4) Lo studente ha diritto ad un dialogo costruttivo sulla scelta dei valori culturali e degli obiettivi educativi, sui criteri di valutazione, sul materiale didattico; ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e ad una guida alla ricerca dei propri punti di forza e di debolezza per migliorare il proprio rendimento.
- 5) Gli studenti hanno il diritto di esercitare la loro libera scelta sulle attività curriculari aggiuntive o facoltative promosse dalla Scuola.
- 6) Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita religiosa e dei valori della comunità di appartenenza.
- 7) La Scuola si impegna ad assicurare:
 - a) un servizio educativo e didattico di qualità
 - b) attività formative aggiuntive
 - c) iniziative volte al recupero di situazioni di svantaggio e di dispersione scolastica
 - d) la funzionalità, la salubrità e la sicurezza degli ambienti, adeguati anche a studenti portatori di handicap
 - e) una sufficiente disponibilità di strumentazione tecnologica
 - f) servizi di sostegno e di promozione della salute
- 8) La Scuola garantisce e regola il diritto alle riunioni di genitori che ne facciano richiesta, a qualsiasi livello.

Art. 3) DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli studenti sono tenuti:

- 1) a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- 2) ad avere, nei riguardi del capo di istituto, dei docenti e del personale tutto, correttezza e rispetto formali;
- 3) a mantenere un comportamento ed un abbigliamento decorosi e consoni all'istituzione scolastica;
- 4) al rispetto e all'osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza predisposte dalla Scuola;
- 5) ad utilizzare strutture, sussidi didattici e tecnologie in modo corretto, e a comportarsi in maniera da non arrecare danno al patrimonio dell'istituto;
- 6) a collaborare a rendere accogliente l'ambiente scolastico e a migliorarne la qualità.

Gli allievi che manchino ai doveri scolastici e al rispetto delle norme regolamentari sono passibili di provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità dei fatti contestati.

Art. 4) DISCIPLINA

- 1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono a rafforzare il senso di responsabilità e il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 2) La libera espressione del pensiero, purchè non lesiva dell'altrui personalità, non può essere soggetta a sanzioni.
- 3) La responsabilità è personale e nessuno può essere sottoposto a provvedimenti senza che abbia prima potuto esprimere le proprie opinioni.
- 4) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- 5) Nell'accertamento delle responsabilità comportanti punizioni disciplinari, vanno distinte le situazioni occasionali o le mancanze determinate da circostanze fortuite, dalle gravi mancanze che indichino, viceversa, un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui, in particolare della comunità scolastica e delle sue componenti, atteggiamento che si esprime in manifestazione di sopruso o di violenza esercitate nei confronti dell'istituzione educativa e degli insegnanti, o nei confronti dei compagni.
- 6) Le sanzioni sono sempre temporanee e proporzionate alla gravità dell'infrazione. Esse si ispirano alla riparazione del danno e possono prevedere la conversione in attività utili alla Scuola.
- 7) Le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni possono essere inflitte solo da un organo collegiale. Questo provvedimento non può mai superare un periodo di 15 giorni.
- 8) Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla data di comunicazione, al Comitato di garanzia.

Art. 5) COMPORAMENTI SANZIONABILI

1. Assenze saltuarie, ingiustificate ed ingiustificabili;
2. negligenza nell'assolvere ai doveri di studio;
3. negligenza nell'organizzare il lavoro scolastico e nel portare gli strumenti didattici;
4. falsificazione di voti, occultamento di osservazioni negative da parte degli insegnanti;
5. mancanza di rispetto verso il Capo d'Istituto, i docenti, il personale, i propri compagni;
6. mancanza di rispetto verso la Scuola, quale comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, di esercizio dei valori democratici;
7. turbativa nella relazione insegnante - studente (ricatti, commerci impropri, minacce);
8. intolleranza verso la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione e verso la morale corrente;
9. mancato rispetto delle norme di sicurezza e dei regolamenti di Istituto;
10. uso scorretto delle strutture, dei sussidi didattici e del patrimonio scolastico;
11. creazione di pericolo per l'incolumità delle persone.

Art. 6) SANZIONI DISCIPLINARI

Agli alunni che manchino ai doveri, di cui all'art. 3 dello statuto degli studenti, secondo la fattispecie previsto negli articoli sub 1-11, (dopo aver sentito le ragioni dell'interessato), sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione verbale, privata o in classe;
- b) ammonizione scritta con comunicazione ai genitori;
- c) convocazione dei genitori;
- d) sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza;

- e) allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni, solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, con previsione di contatti con lo studente, i genitori e i servizi sociali per il reinserimento nella comunità scolastica;
- f) allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 giorni, solo in caso di reati che determinino una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, con previsione di contatti con lo studente, i genitori e i servizi sociali per l'inserimento nella comunità scolastica. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata al permanere della situazione di pericolo.

Art. 7) PERSONE O ORGANI PREPOSTI A COMMINARE LE SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono inflitte agli alunni dal dirigente scolastico, dai professori, dal consiglio di istituto e dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto.

In particolare, sono inflitte:

- dal professore o dal dirigente scolastico: le sanzioni previste sub a), b), c);
- dal consiglio di classe: le sanzioni previste sub e);
- dalla giunta esecutiva: le sanzioni previste sub f).

Art. 8) PROCEDURE

Consiglio di classe:

- è convocato dal dirigente scolastico o su proposta di almeno 1/3 dei docenti di classe o su richiesta dei rappresentanti dei genitori del consiglio di classe;
- non obbligatoriamente con la partecipazione dei genitori eletti per sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola fino a 3 giorni;
- con la partecipazione dei genitori eletti per sanzioni che prevedono all'allontanamento da 4 a 15 giorni;
- giunta esecutiva: dopo aver sentito il consiglio di classe.

Art. 9) RICORSI

Per qualsiasi sanzione comminata è ammesso ricorso a:

- a) Organo di garanzia interno, entro 5 giorni dalla comunicazione della sanzione.
- b) In seconda istanza, all'organo di garanzia dell'Amministrazione scolastica periferica, entro 30 giorni dalla pronuncia dell'organo di garanzia interno.
- c) Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami, previo parere vincolante dell'organo di garanzia provinciale.

Art. 10) ORGANO DI GARANZIA

L'organo di garanzia interno è costituito da:

n° 2 rappresentanti dei genitori del Consiglio d'Istituto, non membri di Giunta;

n° 2 rappresentanti del Collegio dei docenti su 4 nominati dallo stesso ed individuati, di volta in volta, dal Dirigente Scolastico, tra coloro che non hanno comminato la sanzione, avverso cui si ricorre;

n° 1 rappresentante ATA, non membro di Giunta.

Il comitato è presieduto da uno dei suoi membri, nominato dal Dirigente Scolastico.

La scuola è tenuta a dare informazione del presente regolamento all'atto della iscrizione.

SOMMARIO

Art. 1) PRINCIPI FONDAMENTALI.....	1
Art. 2) DIRITTI DEGLI STUDENTI	1
Art. 3) DOVERI DEGLI STUDENTI	2
Art. 4) DISCIPLINA.....	2
Art. 5) COMPORTAMENTI SANZIONABILI.....	2
Art. 6) SANZIONI DISCIPLINARI.....	2
Art. 7) PERSONE O ORGANI PREPOSTI A COMMINARE SANZIONI DISCIPLINARI	3
Art. 8) PROCEDURE.....	3
Art. 9) RICORSI.....	3
Art. 10) ORGANO DI GARANZIA.....	3